

TRIBUNALE di ISERNIA

45/2019 N.R.R.Fall.

Il Tribunale di Isernia, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Michele Nardelli	Presidente
Dr. ssa Martina Guenzi	Giudice
Dr. ssa Michaela Sapio	Giudice rel e est.

Letto il ricorso di fallimento iscritto al n. 45/19, presentato congiuntamente da INDUSTRIA
SpA in p. leg. rapp.te p.t.; PESARO srl, in p.
leg.rapp.te p.t.; srl, in p leg rapp te p.t.; spa, in p. leg rapp te p.t, tutti
rapp.ti, difesi e domiciliati come in atti, tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento di
GROUP srl, in persona del legale rappresentante p t , con sede legale in V

udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;

ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione dinanzi al g.d. ,
avvenuta a cura del ricorrente presso la sede legale , non essendo stata possibile la notifica
telematica ex art. 15 co. 3° L.F.;

Esaminata la documentazione allegata e letti gli atti di causa;

rilevato che la società resistente non si è costituita;

rilevato che il credito vantato dagli istanti, quale risultante dal ricorso introduttivo e dalla
documentazione allegata e depositata in atti , è fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di
Isernia n. 68/2019 , R.G. N. 69/19, del 21.3.2019, non opposto, a pagare in favore della
istante Industria SpA la somma complessiva di € 18.220,91, oltre spese
legali per € 695,00, nonché , per gli altri istanti, da fatture ed estratti di partitari per
complessive € 36.062,43 ;

considerato che la produzione della sola fattura non è sufficiente a ritenere i ricorrenti
PESARO srl , srl, e spa legittimati a proporre istanza di
fallimento, atteso che le fatture prodotte a suffragio dei crediti da loro vantati non risultano
pervenute ovvero accettate presso la società resistente, né accompagnate da un documento di



trasporto (ad eccezione di quelle emesse dal ricorrente Industria SpA, che però sono state già portate quale prova scritta per il decreto ingiuntivo n. 68/2019), né risultano registrate nelle scritture contabili della resistente, neanche prodotte in atti;

considerato, d'altro canto, che il debito di € 18.220,91 nei confronti del ricorrente Industria

SpA, quale risultante dal decreto ingiuntivo citato in atti, non supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 15, ult. co., L.Fall.;

considerato altresì che neanche la visura dei protesti prodotta in atti è sufficiente a valere quale creditoria rilevante ai fini del superamento della soglia dei debiti scaduti e non pagati dalla resistente. E, invero, la elevazione in capo al debitore di protesti, non oggetto di contestuali ricorsi abbinati a quello per cui si procede, come nel caso di specie, non è suscettibile di una diversa valutazione in ordine alla sussistenza di un concreto sintomo di insolvenza, ove si proceda per un credito inferiore a € 30.000,00. Infatti, da un lato, il protesto è, per pacifica definizione, l'attestazione, fatta da un pubblico ufficiale, in ordine al mancato pagamento di un titolo di credito in un determinato momento storico, da parte dell'obbligato principale, che potrebbe sottendere non una insolvenza, ossia la mancanza di provvista atta a soddisfare il credito cartolarizzato, bensì circostanze di diversa natura, non soltanto non dipendenti dalla volontà dell'obbligato, bensì addirittura *contra debitorem* (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di furto o smarrimento del titolo di credito o ad erronea levata che configurerebbero addirittura l'inesistenza di un debito); d'altro canto, il debito rappresentato nel protesto potrebbe esser stato sì esistente, ma non più attuale, avendo potuto il debitore risolvere la propria esposizione debitoria successivamente alla levata, anche alla luce del procedimento e dei relativi tempi per ottenere la cancellazione. Pertanto, considerato che la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L. Fall. si riferisce, ai fini di una dichiarazione di fallimento, a "*debiti scaduti e non pagati*", è chiaro che, ove, per ipotesi, vi fosse stato un pagamento tardivo, la lettera della norma verrebbe disattesa se venissero considerati quei crediti rilevanti per emettere sentenza di fallimento. Inoltre, ancorchè, come insegna la giurisprudenza della S C a partire dal noto arresto delle SS UU nel 2001, l'onere di provare l'adempimento grava sul debitore, non può ritenersi sufficiente a fondare una declaratoria di fallimento, la produzione della visura protesti da parte dei ricorrenti, ove questi siano, come emerge dagli atti, diversi dai creditori di cui ai protesti invocati, perché si configurerebbe una inammissibile sostituzione processuale in fallimentare, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge ex art 81 cpc ; ritenuto, peraltro, in conformità dell'orientamento della S C di Legittimità (cfr. Cass. n. 17116 del 2010) che questo Tribunale costantemente condivide, di non dover procedere d'ufficio all'accertamento della soglia dell'indebitamento ex art. 15 ult. co L.F., costituendo essa un



presupposto del fallimento, non un fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava non sul debitore resistente , ma sull'istante, potendo il Tribunale, in sede di istruttoria prefallimentare, effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente e non , invece, disporre d'ufficio una attività istruttoria su presupposti vincolanti rispetto alla dichiarazione di fallimento (cfr. recente, Cass. n. 17281 del 2010; nonché anche sul punto specifico, Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23.01.2013); considerato, infine, che non risulta ex actis l'esistenza di altri debiti verso soggetti terzi, che comunque sarebbe stato un elemento rilevabile ai fini della valutazione della insolvenza ex art. 5 L F , e non anche della legittimazione del creditore istante, quale presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento;
ritenuto che ciò comporta il rigetto del ricorso;
ritenuto di dover compensare le spese, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla situazione di fatto per cui la soglia dell'indebitamento va accertata non al momento della proposizione del ricorso ma all'esito dell'istruttoria prefallimentare. (cfr. Corte Cost. 77/2018)
Letti gli artt. 15 e 22 L.F.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Spese processuali compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Isernia il 14.11.2019

**Il Giudice del.
Dott.ssa Michaela Sapio**

**Il Presidente
Dott. Michele Nardelli**

